

4228/23

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

DANILO SESTINI
PASQUALE GIANNITI
MARCO DELL'UTRI
ANTONELLA PELLECCIA
ANNA MOSCARINI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Oggetto

RESPONSABILITA' CIVILE
P.A.

Ud.
21/11/2022
PU
Cron *228*

SENTENZA

sul ricorso 18615/2019 proposto da:

[Redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato
[Redacted] e dall'avvocato *[Redacted]* ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma Via
Ufente 12

Pec: *[Redacted]*

-ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è
rappresentata e difesa;

-controricorrente - *[Signature]*

2022
1991

avverso la sentenza n. 2120/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2022 da _____

FATTI DI CAUSA

_____ convenne davanti al Tribunale di Torino la Presidenza del Consiglio dei Ministri per chiederne la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito dei reati violenti e intenzionali subiti previo accertamento della responsabilità dello Stato italiano per omessa attuazione della Direttiva 2004/80/CE che impone agli Stati dell'Unione di garantire un "adeguato" ed "equo" ristoro alle vittime dei reati. A base della domanda espose di essere stata vittima del reato di violenza sessuale e lesioni commessi da _____ ertati con sentenza penale di condanna passata in giudicato, e che vantava un diritto soggettivo ad ottenere un indennizzo ai sensi della Direttiva 2004/80/CE, dovuto nonostante l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di attuazione della direttiva. Indicava l'ammontare dell'indennizzo nella misura di € 400.000.

Il Ministero convenuto venne dichiarato contumace.

Il Tribunale adito rigettò la domanda ritenendo che fosse rimasta inadempita la prova della sussistenza del nesso causale tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi, in quanto, anche qualora lo Stato avesse provveduto alla tempestiva attuazione della direttiva, in ogni caso non sarebbe stata soddisfatta una delle condizioni poste dalla normativa per ottenere l'indennizzo e cioè la dimostrata impossibilità di esercitare la pretesa nei confronti del responsabile dei reati in quanto incapiente o non identificato, e cioè la prova dell'insolvenza del responsabile.

